



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 12/2024

Rimini, 01 marzo 2024

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

**Detrazione IRPEF per le spese di
frequenza delle Università non statali -
Limiti di importo per il periodo
d'imposta 2023 e chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate**



1 PREMESSA

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- Università statali (senza limiti di importo);
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 7.12.2023 n. 1577 (pubblicato sulla *G.U.* 30.1.2024 n. 24), il Ministero dell'Università e della ricerca ha quindi individuato l'importo massimo detraibile dall'IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), rimasto invariato rispetto all'importo per il 2022 e 2021.

1.1 CHIARIMENTI

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in relazione alla suddetta disciplina.

Con le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, si veda la circ. 19.6.2023 n. 14) sono stati:

- "ripresi" i chiarimenti della suddetta circ. 18/2016;
- forniti ulteriori chiarimenti.

1.2 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Si ricorda che, per effetto dell'art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dall'1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

1.3 PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR, dall'1.1.2020 le detrazioni previste dallo stesso art. 15 spettano:

- per l'intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

1.4 RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE PER I REDDITI MEDIO/ALTI

Ai sensi dall'art. 2 del DLgs. 30.12.2023 n. 216, limitatamente al periodo d'imposta 2024, per i contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, l'importo della detrazione IRPEF complessivamente spettante per taluni oneri (determinato ai sensi del suddetto art. 15 co. 3-*bis* del TUIR) è diminuito di 260,00 euro.

In particolare, tale riduzione interessa le detrazioni per:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11 del DL 149/2013;



- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020.

Anche la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione universitaria ex art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR rientra dunque tra quelle contemplate dall'art. 2 del DLgs. 216/2023.

Va comunque ribadito che la riduzione prevista da tale disposizione non riguarda le detrazioni per le spese sostenute nel 2023, ma solo quelle relative all'anno 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025).

2 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Il DM 7.12.2023 n. 1577 ha individuato, in relazione al periodo d'imposta 2023, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali. Per individuare tali importi viene fatto riferimento:

- a ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base della classificazione contenuta in allegato al predetto DM e di seguito riportata;
- alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).

Gli importi recati dal DM 7.12.2023 n. 1577 in relazione all'annualità 2023 confermano gli importi già previsti per il 2022 dal DM 23.12.2022 n. 1406 e per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.

Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d'imposta 2023 sono riportati nella seguente tabella:

AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE	ZONA GEOGRAFICA NORD	ZONA GEOGRAFICA CENTRO	ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE
Medica	3.900 euro	3.100 euro	2.900 euro
Sanitaria	3.900 euro	2.900 euro	2.700 euro
Scientifico-tecnologica	3.700 euro	2.900 euro	2.600 euro
Umanistico-sociale	3.200 euro	2.800 euro	2.500 euro

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2023, anche se riferite a più anni.

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;
- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

2.1 CORSI DI DOTTORATO, SPECIALIZZAZIONE, PERFEZIONAMENTO E MASTER

Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai *master* universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 7.12.2023 n. 1577 per il 2023, conferma quella già prevista per il 2022 dal DM 23.12.2022 n. 1406 e per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.

Per il periodo d'imposta 2023, la spesa detraibile è quindi pari a:



- 3.900,00 euro, per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 3.100,00 euro, per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 2.900,00 euro, per i corsi e i *master* aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Con riguardo ai *master* universitari, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un *master* erogato da un consorzio al quale un'università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un *master* di un'università privata (così, da ultimo, circolare-guida 19.6.2023 n. 14, p. 133).

Corsi di perfezionamento

Come chiarito dalle circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 136), i medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.

2.2 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Agli importi detraibili previsti dal DM 7.12.2023 n. 1577 deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 3 co. 20 - 23 della L. 28.12.95 n. 549.

2.3 RAGGRUPPAMENTI DEI CORSI DI STUDIO PER AREA DISCIPLINARE

2.3.1 Corsi di laurea

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico - Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-2	Biotecnologie
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-4	Disegno industriale
L-41	Statistica	

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
segue	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico - Sociale	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
	L-1	Beni culturali
	L-10	Lettere
	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-33	Scienze economiche
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-39	Servizio sociale
	L-40	Sociologia
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
L-6	Geografia	
DS/1 (ex DM 509/99)	Scienze della difesa e della sicurezza	
L/DS (ex DM 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza	

2.3.2 Corsi di laurea magistrale

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico - Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-6	Biologia
	LM-7	Biotecnologie agrarie

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Segue	LM-8	Biotechnologie industriali
	LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
	LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
	LM Data	<i>Data science</i>
	LM-12	<i>Design</i>
	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53 (ex DM 16.3.2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-53 (ex DM 147/2021)	Ingegneria dei materiali
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	
LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)	
LM-68	Scienze e tecniche dello sport	

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
segue	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Umanistico - Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64	Scienze delle religioni	
LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	
LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
segue	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell' <i>e-learning</i> e della <i>media education</i>
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	LM/SC - GIUR	Scienze giuridiche
	DS/S (ex DM 509/99)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
	LM/DS (ex DM 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza

2.3.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico - Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico - Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza

3 CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le modifiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca).

In relazione al periodo d'imposta 2023, occorre quindi fare riferimento a quanto previsto dal DM 7.12.2023 n. 1577 sopra esaminato.

3.1 TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

Nelle circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 134) viene precisato che sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:



- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- la c.d. “ricognizione”;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai *test* di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti, ai sensi del DM 10.9.2010 n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente così come previsti dal DLgs. 59/2017.

3.2 SPESE SOSTENUTE PER I TEST DI AMMISSIONE

Le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 136) hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il *test* di ammissione.

Se vengono sostenute più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geografiche diverse o più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il *test*.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i *test* di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più *test* di ammissione ad Università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il *test*.

3.3 CAMBIAMENTO DI FACOLTÀ O CORSO DI STUDIO IN CORSO D'ANNO

Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d'imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale (così, da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 14, p. 137).

3.4 CORSI DI STUDIO TENUTI IN REGIONI DIVERSE DA QUELLA DI SEDE LEGALE DELL'UNIVERSITÀ

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 137) precisano che, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso.

3.5 FREQUENZA DI CORSI SIA PRESSO UNIVERSITÀ STATALI SIA PRESSO UNIVERSITÀ NON STATALI

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università statali che Università non statali, le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 137) hanno chiarito che:

- la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull'intero importo;
- le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.



3.6 FREQUENZA PRESSO UNIVERSITÀ NON STATALI SIA DI CORSI DI LAUREA CHE DI CORSI POST LAUREA

Le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 136) hanno inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d'imposta spese per la frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi *post* laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all'area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello *post* universitario.

3.7 UNIVERSITÀ ESTERE

Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all'estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi *post* laurea all'estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione *post* laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (così, da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 14, p. 137).

3.8 UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

- all'area tematica del corso;
- per l'individuazione dell'area geografica, alla Regione in cui l'Università ha la sede legale.

3.9 CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA E SCIENZE RELIGIOSE

Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - Sociale" le spese sostenute per la frequenza di corsi di:

- laurea in teologia presso le Università Pontificie;
- laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose.

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (così, da ultimo, circolare-guida 19.6.2023 n. 14, p. 137).

3.10 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia *post* universitaria, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (così, da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 14, p. 133).

3.11 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS), CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PARREGGIATI, CORSI STATALI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 133 - 134) hanno precisato che la detrazione in esame spetta per le spese sostenute per la frequenza, tra l'altro, di:



- Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM).

3.12 IMPOSTA DI BOLLO

Le circolari-guida dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 19.6.2023 n. 14, p. 136 - 137) hanno chiarito che nel limite di spesa individuato dal decreto ministeriale è compresa anche l'imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.

3.13 SPESE RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO

Non possono essere detratte le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 13 (in tal senso le istruzioni ai modelli 730 e REDDITI PF).

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata (cfr., da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 14, p. 138).

4 AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DETRAIBILI

Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.

5 SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI

A norma dell'art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.